

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00367/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, proposto dal

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari dell'Esercito, denominata Itamil, non costituita in giudizio;

Girolamo Foti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00127/2025, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Girolamo Foti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il Cons. Antonino Lo Presti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto, in via dirimente, che la misura cautelare disposta in prime cure deve trovare conferma (quantomeno) in ragione dell'assorbente profilo del *periculum in mora*, giacché per la natura stessa della sanzione inflitta (sospensione dall'impiego per due mesi) essa verrebbe altrimenti interamente eseguita prima di ogni suo vaglio giurisdizionale, con conseguente sostanziale vanificazione di quest'ultimo e definitiva compromissione dell'interesse (anche morale) azionato con il ricorso in prime cure; laddove, per converso, è sostanzialmente indifferente per la P.A. appellante il momento in cui la sanzione inflitta (ove legittima) venga espiata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Condanna l'appellante a pagare all'appellato Foti Girolamo le spese di questa fase del giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre s.g. e accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Di Betta, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonino Lo Presti

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO